

soprattutto la Commissione delle petizioni, avrebbe molto meno a fare; ma certo è pure che di molto verrebbe a restringersi il diritto stesso di petizione.

Nell'interesse pubblico ed in quello della libertà, a me sembra, invece, che dobbiamo applicarlo con molta maggiore larghezza. Quando le parti interessate che si credono lese nei loro diritti dal potere esecutivo, si rivolgono alla Camera, spesso accade che la Commissione delle petizioni studi l'affare senza riuscire a veder ben chiaro se la ragione sia, o no, dal lato del petente. Ma questa non è una ragione per proporre l'ordine del giorno puro e semplice, il quale potrebbe in alcuni casi essere un diniego di giustizia. Quindi, per non seppellire la cosa, e non dare giudizi che potrebbero essere erronei e dannosi alle parti interessate, s'invia la petizione al Ministero. Con ciò non si vuol dire per altro che il ministro ha torto. Solo lo si invita a verificare di nuovo, e meglio, la cosa. Il male sarebbe che il Ministero s'impegnasse a non voler occuparsene più oltre. Ma dal momento che il Ministero consente a ricevere una petizione, non credo che sia ufficio del deputato nè della Commissione, l'opporvi all'arrendevolezza del Ministero, negando che la petizione gli sia rinviata. Per conseguenza, vorrei che l'opposizione che altra volta si è fatta a questo riguardo, e che oggi si è ripetuta, non avesse più a ripetersi; e lo dico per non menomare il diritto di petizione, e nell'interesse dei petenti.

(La petizione è inviata al ministro dell'interno.)

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE, E ANNUNZIO DI UN'INTERPELLANZA.

**VILLA TOMMASO**, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per l'unificazione dell'imposta fondiaria nelle provincie venete. (V. Stampato n° 4-A)

**PRESIDENTE**. Sarà stampata e distribuita.

Do notizia alla Camera di una domanda del deputato Friscia al ministro dell'interno:

« Il sottoscritto deputato desidera richiedere dall'onorevole ministro dell'interno qualche spiegazione sulla misura di pubblica sicurezza con cui fu imposto, prima per ordine del prefetto di Palermo, e poscia esteso ad altre provincie di Sicilia, l'obbligo di essere muniti di una carta di passo, per qualunque cittadino che voglia allontanarsi per un chilometro dall'abitato. »

Domando al signor ministro dell'interno quando intenda di rispondere.

**RICASOLI**, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno*. Risponderò appena avrò raccolto le notizie opportune.

**PRESIDENTE**. Quando avrà avuto queste notizie, annunzierà alla Camera in qual giorno intenda rispondere.

#### SI RIFRENDE LA RELAZIONE DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE**. Il deputato Brunetti è invitato a venire alla tribuna per riferire sopra petizioni.

**BRUNETTI**, *relatore*. Ho l'onore di riferire sulle seguenti petizioni:

Colla petizione 10,924, Cantarella Vincenzo, di Conza, provincia di Principato Ulteriore, reclama contro l'interpretazione data dal Ministero della guerra al regolamento sul reclutamento militare in danno di suo fratello Raffaele, il quale, chiamato a far parte della leva del 1842, e segnato nella seconda categoria dovette passare alla prima, perchè un altro, Russoniello Angelo Maria, pure di Conza, si rese renitente.

Egli si duole che, essendosi diretto al ministro della guerra, ne abbia avuto per risposta che, a mente dell'articolo 901 del regolamento sul reclutamento, i renitenti, i quali si presentano dopo che sia stato chiuso e discaricato un anno di leva militare, vanno iscritti nella leva dell'anno successivo.

Qui Vincenzo Cantarella si duole del Ministero, asserendo che egli abbia usato del regolamento in contraddizione della legge. La vostra Commissione ha considerato che non solo il Ministero non ha operato in contraddizione della legge, ma ha applicato precisamente l'articolo 901 del regolamento, il quale non è se non che l'esplicazione pura e semplice dell'articolo 65 della legge per la leva militare. Quest'articolo 65 dice, a note chiarissime, che il renitente il quale si presenta dopo esaurito l'anno, dopo discaricata la leva dell'anno, deve essere iscritto nell'anno appresso, e però essendo iscritto nell'anno appresso non colma il vuoto che aveva lasciato; in conseguenza quel milite, quell'individuo il quale era stato chiamato in prima categoria a colmare il vuoto lasciato dal renitente deve rimanere nella categoria, a cui faceva passaggio. La Commissione quindi giudica essere ingiustissima la petizione del signore Vincenzo Cantarella, e però ne propone l'ordine del giorno.

(È approvato.)

Colla petizione 11,260 Caterina Carmone del comune di Manfredonia, dice che avendo sei nipoti, figli di un suo fratello germano morto, dei quali il primo trovavasi maritato e separato dalla famiglia, gli altri due a servire sotto le bandiere nazionali, rimangono altri tre piccoli che sono da considerarsi come orfani, e però domanda che uno dei due fratelli, i quali si trovano uno a Piacenza, l'altro ad Ancona a servire nella milizia, sieno restituiti alla famiglia per poter tutelare questi tre piccoli bambini; senonchè in questa petizione non è dimostrato che il fratello maggiore sia separato dai fratelli. La Commissione ha giudicato essere un sentimento delicatissimo di famiglia, però nulla conforme alla legge; quindi vi propone l'ordine del giorno.